

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. riferimento Allegati: Trieste,

DOCUMENTO INVIATO

ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE

/A-8-3/ /A

- Ai Comuni della Regione nelle persone di:
- Sindaci
- Segretari comunali
- Assessori competenti in materia urbanistico-edilizia
- Responsabili Uffici tecnici comunque denominati
- Alle UTI della Regione nelle persone di:
- Presidenti
- Strutture competenti in materia urbanistico-edilizia
- Alla Regione nelle persone di:
- Presidente
- Assessori
- Direttori centrali e Strutture interessate
- A PromoTurismoFVG
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
- Agli ordini/collegi delle categorie professionali di:
- Architetti
- Avvocati
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti industriali
- Agronomi e Forestali
- Alle Procure della repubblica presso i Tribunali di:
- Gorizia
- Pordenone
- Trieste
- Udine
- Alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste
- All'ANCI FVG
- All'UNCEM FVG
- All'ANCE FVG
- Alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria del FVG

oggetto: LR 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia" e LR 50/1993 "Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani". Procedura autorizzativa per attività edilizia promossa da PromoTurismoFVG - Ente pubblico economico funzionale della Regione.

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Nell'ambito della Regione FVG l'attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni è disciplinata nella Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", Capo II, articoli dal n. 10 al n. 12.

L'articolo 10 specifica le procedure autorizzative delle opere pubbliche statali, regionali e provinciali, mentre l'articolo 11 disciplina i procedimenti relativi alle opere pubbliche comunali; l'articolo 12 si riferisce infine all'attività edilizia dei privati su aree demaniali.

Nell'ambito dell'articolo 10, al comma 1, lettera b), sono trattate le opere pubbliche dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché le opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

L'evolutivo e complesso quadro normativo che attiene alle opere pubbliche e a quelle di interesse pubblico e/o di pubblica utilità nonché i successivi riassetti giuridici-organizzativi della P.A. (in ossequio ai principi di separazione, di libera concorrenza, di trasparenza ecc...) hanno portato all'istituzione di Enti pubblici vigilati, Società partecipate e Enti di diritto privato in controllo pubblico: condizioni soggettive che rendono maggiormente complessa la qualificazione del soggetto interveniente quando si tratta di enti diversi dalla Regione o dalla Provincia tradizionalmente considerate.

Da tali considerazioni è scaturita l'esigenza di predisporre la presente nota circolare, che mira a chiarire alcuni dubbi su qualificazioni soggettive e relativi ambiti procedurali sorti in conseguenza delle ultime novelle legislative qui di interesse.

A tal riguardo è utile ricordare:

- le precisazioni operate nell'articolo 3 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici", con specifico riferimento all' ambito soggettivo di applicazione della legge e conseguentemente alle classificazioni ivi contenute, distinte sulla base di requisiti soggettivi degli enti coinvolti;
- quanto chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni unite in tema di disciplina dei lavori pubblici (sentenza 12 maggio 2005, n. 9940), anche con riferimento alla categoria degli organismi di diritto pubblico di cui alla legge 109/1994 (cfr. punto successivo);
- ai fini della configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 pone, con riferimento al requisito della dominanza pubblica, due ipotesi alternative, richiedendo che gli enti pubblici ivi indicati (Stato, Regioni, Enti Locali, altri Enti Pubblici o altri organismi di diritto pubblico) abbiano il controllo della gestione dell'organismo ovvero che i detti Enti pubblici designino in misura non inferiore alla metà i componenti degli organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'organismo medesimo (in particolare, allorché l'organismo di diritto pubblico abbia la veste di Società per azioni, la nozione di controllo deve essere ricavata dall'art. 2359 C.C.).

A seguito delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento regionale dall'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), a far data dal 1 gennaio 2016 è stata disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> (in seguito TurismoFVG), nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>, istituita con l'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito Promotur.

Per effetto di tale fusione, dall'1 gennaio 2016 la Promotur ha assunto la denominazione di PromoTurismoFVG.

Dal punto di vista della natura soggettiva dell'ente va osservato che la citata L.R. n. 50/1993, al Capo I bis, qualifica PromoTurismoFVG come "ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia", dotato di "personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica sottoposta alla vigilanza della Regione" (cfr. articolo 5 bis "Agenzia regionale Promotur" L.R. n. 50/1993).

Il comma 4 del medesimo articolo 5 bis summenzionato precisa che PromoTurismoFVG "svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici" competendole, tra gli altri, la realizzazione degli "indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico" ai sensi della lettera a) del comma in analisi.

Il comma 4 *bis* dell'articolo in argomento legittima PromoTurismoFVG ad operare anche in qualità di Autorità espropriante, confermandone la natura soggettiva di ente pubblico, ancorché economico, idoneo all'espletamento di funzioni di interesse generale.

Come disposto dall'articolo 5 nonies, sempre della citata L.R. n. 50/1993, l'Amministrazione regionale svolge nei confronti di PromoTurismoFVG le funzioni di nomina degli organi, di definizione degli indirizzi per l'assetto organizzativo e di quelli per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, definisce l'assetto contabile dell'Agenzia con apposito regolamento, adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità ed esercita attività di vigilanza e controllo.

Dalle disposizioni soprarichiamate emerge che PromoTurismoFVG risulta soggetto competente ad eseguire interventi qualificabili come opere pubbliche o di interesse pubblico, a seconda dei casi, purché detti lavori rientrino tra quelli istituzionalmente previsti dall'articolo 5 bis L.R. n. 50/1993: va in particolare evidenziato che – stando a consolidate posizioni di giurisprudenza e dottrina - PromoTurismoFVG esegue un' "opera pubblica" quando effettua un'opera "...di carattere immobiliare, destinata al conseguimento di un pubblico interesse, e cioè connotata da una fruibilità in via contemporanea da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti...", mentre attua - quale ente istituzionalmente competente - un intervento qualificabile "di interesse generale" quando (cfr. ex multis TAR Campania (NA), Sez. II, n. 5876, del 19 dicembre 2013, a conferma di precedente orientamento del CdS) i lavori rientrano tra "le opere di interesse generale [le quali] integrano una categoria logico giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle «opere pubbliche», comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati; ciò con la conseguenza che devono ritenersi di interesse generale [...] non soltanto le strutture pubbliche in senso stretto (quali scuole, chiese, ospedali), ma anche quelle private purché contrassegnate da una generale fruibilità pubblica (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3797)".

Se un tanto <u>non reca distinguo dal punto di vista dell'onerosità degli interventi assentibili</u> – i quali, nell'un caso come nell'altro, <u>confluiscono all'interno della previsione agevolativa di cui all'articolo</u>

30, comma 1, lett. e), L.R. 19/2009, che <u>esenta dal pagamento</u> degli oneri concessori "gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti[...] - rimane da chiarire quali possano essere le diverse modalità procedimentali cui soggiace l'Ente in analisi, aggiornando la posizione consolidata in costanza di disciplina previgente.

In ragione di un tanto e considerato che PromoTurismoFVG è attualmente qualificato come Ente pubblico economico (ai sensi della specifica disciplina di settore), ne consegue l'esigenza di definire - in maniera puntuale e coerente alle nuove previsioni - il quadro di riferimento all'interno del quale si esplica l'attività dell'ente per individuarne i relativi regimi edificatori nonché i connessi iter procedimentali, che ad oggi risultano i seguenti:

1) nel caso in cui PromoTurismoFVG realizzi un'"opera pubblica", per quanto concerne il titolo edilizio ad intervenire l'intervento sarà soggetto alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", che regola l'attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni ivi indicate e loro formali concessionari". In questo caso PromoTurismoFVG - sia nella richiesta di accertamento della conformità urbanistica che nella presentazione della comunicazione di conformità - dovrà motivatamente qualificare i requisiti oggettivi dell'opera da realizzare, oltre a far pervenire alla struttura regionale competente la documentazione ivi prevista (cfr. comma 5 bis);

2) qualora, invece, la stessa PromoTurismoFVG realizzi un'<u>opera di "interesse generale"</u>, al fine del rilascio del titolo abilitativo l'intervento sarà <u>soggetto alle disposizioni di cui al Capo III "Regime edificatorio"</u> della L.R. n. 19/2009. In questo caso, per quanto attiene alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009 si ribadisce, come sopra anticipato, che l'articolo 30, comma 1 della citata L.R. n. 19/2009 prevede che tale contributo non sia dovuto per la realizzazione di opere di interesse generale come definite – in modo esteso - dal legislatore regionale (che include nell'ambito di esenzione *impianti*, attrezzature e opere, pubbliche o di interesse generale).

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore centrale infrastrutture e territorio Il Direttore cen

Il Direttore centrale attività produttive

dott.ssa Magda Uliana

dott. Antonio Bravo

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005